

# **BGer 1C 11/2019 vom 18. Januar 2019**

Bundesgericht, 2019-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_11\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_11_2019)

FR: TF 1C 11/2019 du 18 janvier 2019

IT: TF 1C 11/2019 del 18 gennaio 2019

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 143 IV 357 consid. 1).

### **E. 1.2**

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo, né le ricorrenti lo chiedono, di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana ( art. 54 cpv. 1 LTF ).

### **E. 1.3**

Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254 e rinvii). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l'art. 109 cpv. 1, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell' art. 84 LTF .

### **E. 2.1**

Le ricorrenti sostengono che, trattandosi di un vasto caso di corruzione che vedrebbe coinvolte anche personalità politiche di spicco, si sarebbe in presenza di un caso

particolarmente importante. L'assunto non regge. Il coinvolgimento di personalità politiche non conferisce infatti di per sé alla causa la qualità di un tale caso (sentenza 1C\_356/2016 del 12 settembre 2016 consid. 1.2). È infatti notorio che l'assistenza è stata concessa in svariate cause concernenti persone che rivestivano le più alte cariche politiche, né si tratta d'altra parte di una fattispecie analoga a quella oggetto della DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254. Decisivo è inoltre il fatto che a ricorrere non sono gli imputati oggetto del procedimento penale estero, in particolare un senatore brasiliano, ma due società neppure domiciliate in Brasile, che non sono legittimate a far valere interessi di terzi, segnatamente degli imputati.

## **E. 2.2**

Le ricorrenti precisano che in un comunicato del 28 agosto 2018 apparso sul sito del Supremo Tribunal Federal del Brasile si farebbe riferimento alla prescrizione dei fatti commessi prima del 2010 dai due citati imputati: ciò perché essi hanno più di 70 anni e beneficerebbero quindi di una riduzione della metà del termine di prescrizione. Riguardo a questo fatto non vi è alcuna violazione del loro diritto di essere sentite, ritenuto che, contrariamente al loro assunto, la sentenza impugnata si esprime sul contenuto del comunicato, conferendogli tuttavia una portata differente da quella attribuitagli dalle ricorrenti. Questo esito non muta per la produzione peraltro tardiva della sentenza estera, notificata il 29 novembre 2018, ma che al dire delle ricorrenti i legali dell'imputato F. \_\_\_\_\_ non avrebbero trasmesso al loro patrocinatore, e di un parere giuridico, visto che confermano semplicemente quanto descritto nel comunicato. Certo, esse adducono che con quella sentenza la Corte suprema avrebbe "riclassificato" i delitti indicati nella domanda di assistenza ritenendo che ormai si tratterebbe soltanto di "delitti elettorali". Ne desumono che il requisito della doppia punibilità non sarebbe più adempiuto, motivo per cui il MPC avrebbe dovuto chiedere informazioni supplementari allo Stato richiedente che, dopo aver negato problemi di prescrizione, in seguito non ha risposto all'invito volto a confermare l'attualità della rogatoria. Al riguardo il TPF ha stabilito che dal comunicato si evince soltanto la prescrizione nei confronti dei due menzionati imputati, ma non degli altri inquisiti, né risulterebbe che l'inchiesta estera sarebbe stata abbandonata, per lo meno per i fatti posteriori al 2010, non prescritti; la rogatoria non è inoltre stata ritirata e il processo all'estero non si è concluso con un giudizio definitivo, motivo per cui la domanda di assistenza non è divenuta priva di oggetto. Queste conclusioni non si scostano dalla costante prassi. Anche la circostanza che secondo le ricorrenti la richiamata sentenza sarebbe oggetto di una domanda di revisione da parte dell'imputato F. \_\_\_\_\_, avente diritto economico della ricorrente A. \_\_\_\_\_ Inc. e quindi non legittimato a ricorrere, volta a indicarlo nel dispositivo di quel giudizio, milita a favore delle conclusioni del TPF. Il rifiuto di assumere informazioni complementari non fa quindi assurgere la causa a un caso particolarmente importante. Infine, neppure i principi della doppia punibilità e dell'utilità potenziale della documentazione da trasmettere sono stati applicati difformemente dalla prassi costante, ritenuto che i documenti sono potenzialmente utili per poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro relativi a eventuali reati commessi dopo il 2010, non prescritti. Le ricorrenti non sono poi legittimate a far valere un'asserita lesione del principio della specialità, censura che può essere sollevata soltanto dalle persone che potrebbero essere esposte a un tale rischio: ciò non si verifica per le insorgenti, che non sostengono d'esercitare le loro attività in Brasile e che non possono agire nell'interesse dell'avente diritto economico e di altri imputati (sentenza 1C\_32/2018 del 26 gennaio 2018 consid. 1.3).

### **E. 3**

Il ricorso è quindi inammissibile. La richiesta di poter presentare una memoria integrativa dev'essere pertanto respinta ( art. 43 lett. a LTF ). Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che il ricorso aveva effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.